



# COMUNE DI FURTEI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

*Copia*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Numero 16 del 18-07-2024**

**Oggetto:** APPROVAZIONE P.E.F. E TARIFFE TARI - TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciotto del mese di luglio, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<b>Cau Nicola</b>	<b>P</b>	<b>Corda Nicola</b>	<b>P</b>
<b>Aramu Alessandro</b>	<b>A</b>	<b>Curreli Giacomo</b>	<b>A</b>
<b>Caddeo Salvatore</b>	<b>A</b>	<b>Desogus Pier Angelo</b>	<b>P</b>
<b>Caddeu Paolo</b>	<b>P</b>	<b>Pianu Matteo</b>	<b>P</b>
<b>Carta Isidoro</b>	<b>P</b>	<b>Pinna Andrea</b>	<b>P</b>
<b>Cau Enrico</b>	<b>A</b>	<b>Schirru Stefania</b>	<b>A</b>
<b>Congia Marcello</b>	<b>P</b>		

Totale presenti n. 8 e assenti n. 5.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Giorgio Sogos il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Nicola Cau assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO CHE**, il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale adottato con delibera del C.C. n. 2 del 12/04/2022 prevede che, il Consiglio Comunale, si può riunire in audio video conferenza o in sola audio conferenza, anche solo per alcuni componenti o il segretario;

**DATO ATTO** che il Sindaco Dott. Nicola Cau ed il Segretario Dott. Giorgio Sogos, partecipano in modalità audio-video conferenza, nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento

**PREMESSO** che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);

**TENUTO CONTO** che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;

**VISTO** l'art. 8 del DPR 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo;

**CONSIDERATO** che:

- la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;
- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

**PRESO ATTO CHE:**

- con la Delibera 443 del 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto

e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR**);

- con la Delibera 363 del 03/08/2021, l'Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR-2**), introducendo rilevanti novità quali:
  - un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
  - un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
  - una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

**VISTO** il D.M. del 22.12.2023 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli Enti Locali al 15 marzo 2024;

*VISTO l'art. 7 comma 7 quater, primo periodo del D.L. 29 marzo 2024, n. 39 convertito in legge 23 maggio 2024 n. 67 che proroga al 20 luglio 2024 il termine di approvazione dei Piani Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI per l'annualità 2024;*

**RILEVATO** che nell'art. 7 della Delibera 363/2021 l'Autorità disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

- Gestore: predisporre il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente;
- Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce i parametri/coefficienti di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;

- Arera: salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

**CONSIDERATO** che con la Determinazione n. 02/DRIF/2021 ARERA ha approvato gli schemi tipo costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la trasmissione all’Autorità per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**ATTESO** che l’art. 1.1 dell’MTR-2, allegato “A” alla delibera 363/2021, definisce l’ETC come «L’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente»;

**RILEVATO** che la Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l’aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con il quale fissava le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l’intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente;

**PRESO ATTO** che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell’Ente di Governo dell’ATO come programmato nel Piano suddetto;

**CONSIDERATO** che il Comune è soggetto a svolgere le funzioni di Ente Territorialmente Competente fintanto non sopraggiunga la costituzione e l’effettiva operatività dell’Ente di Governo come sopra delineato;

**PRESO ATTO** che l’ufficio proponente la presente delibera è stato individuato quale unità organizzativa interna dotata dei migliori profili di terzietà rispetto a tutti i Gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani e, più in particolare, rispetto all’area di appartenenza dell’Ufficio Tributi, che è gestore delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, assumendo le funzioni di ente territorialmente competente nelle more della procedura di validazione da perfezionarsi con approvazione del competente Consiglio Comunale;

**VERIFICATO** che ai sensi dell’art. 4 della delibera 363/2021, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

**CONSIDERATO** che:

- l’affidamento del servizio rifiuti per la parte di raccolta, trasporto e conferimenti per lo smaltimento e recupero dei RU è avvenuto a partire dalla deliberazione del consiglio direttivo esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Capitolato d’appalto ed il Bando di Gara per la gestione dei servizi di nettezza urbana e delle raccolte differenziate con appalto associato per l’Unione dei Comuni Marmilla, che ha portato all’aggiudicazione dei servizi all’ATI composta tra l’impresa Econord S.p.A. (capogruppo mandataria) e l’impresa Cosir S.r.l. (mandante). L’impresa Econord S.p.A. svolge i servizi nei comuni di Furtei, Sanluri, Segariu e Villamar, mentre l’impresa Cosir S.r.l. svolge i servizi nei comuni di Barumini, Collinas, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villanovaforru, Villanovafranca. La ATI suindicata è affidataria del servizio integrato di igiene urbana e ambientale per l’Unione dei Comuni Marmilla, quest’ultima figurante come responsabile dell’appalto e delle ripartizioni del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani tra i Comuni aderenti all’appalto associato e, pertanto, partecipante alla procedura di validazione tramite precisazioni ed integrazioni di dati di costo trasmessi dai gestori. I dati di costo sono stati ricevuti in data 11/02/2022;

- in data 25/06/2024 l'Ufficio Tributi, nella persona del Responsabile dell'Area di appartenenza, in qualità di gestore del servizio integrato rifiuti per la parte gestione tariffe e rapporti con gli utenti, ha provveduto alla redazione e trasmissione del piano economico finanziario corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal funzionario responsabile, di veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile;

**CONSIDERATO** che il Piano Economico Finanziario secondo il MTR-2 ARERA è il risultato di un complesso documentale acquisito nelle varie fasi della procedura di validazione e, pertanto, tutti i documenti trasmessi dai Gestori unitamente a quelli redatti in tal sede ai fini della definitiva validazione vengono quivi espressamente richiamati anche in riferimento alle relazioni tecniche ed economiche riguardanti la gestione del servizio integrato comunale dei rifiuti urbani;

**RILEVATO** che l'ufficio proponente della presente delibera ha proceduto alla validazione dei dati e delle informazioni comunicati dai gestori, necessari all'elaborazione del piano economico finanziario 2022-2025, secondo il MTR-2 allegato alla delibera ARERA 363/2021;

**ATTESO** che ai sensi dell'art.4 del MTR-2 allegato alla delibera Arera 363/2021, le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, così come determinato dalla seguente tabella riepilogativa:

	2022	2023	2024	2025
$r_{pi_a}$	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
$X_a$	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
$QL_a$	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
$PG_a$	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
$C_{116a}$	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b><math>r_a</math></b>	<b>1,7%</b>	<b>1,7%</b>	<b>1,7%</b>	<b>1,7%</b>

**RILEVATO** che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio come da seguente tabella di riepilogo:

	2022	2023	2024	2025
$\Sigma T_a$	€ 136.211	€ 138.770	€ 138.683	€ 138.132
$\Sigma T_{a-1}$	€ 140.553	€ 134.524	€ 138.770	€ 138.683
$\Sigma T_{max}$	€ 152.640	€ 146.093	€ 150.704	€ 150.609
<b>Delta (<math>\Sigma T_a - \Sigma T_{max}</math>)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**CONSIDERATO** che il rapporto tra sommatoria delle entrate tariffarie degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 rispetta il parametro indicato nell'art. 4 del MTR-2 allegato alla Delibera Arera 363/2021;

**ATTESO** che non è pertanto necessario procedere alla richiesta del superamento del limite alla crescita annuale, come da art. 4.5 del MTR-2 allegato alla Delibera Arera 363/2021, in quanto non si rilevano situazioni di squilibrio economico finanziario per la gestione del servizio integrato rifiuti rispetto al dato dei costi efficienti derivanti dall'applicazione del MTR-2;

**CONSIDERATO CHE** si sono applicati, per il primo biennio del periodo regolatorio 2022-2025, valori inferiori rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del MTR, ai sensi dell'art. 4.5 della Delibera Arera

443/2019, in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, secondo il quale le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ed è comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, quivi specificando le componenti di costo ammissibili - ai sensi della disciplina tariffaria - che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

**RICHIAMATO** L'art. 1.4 della Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021, secondo il quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) contributo del MIUR per le istituzioni statali scolastiche ai sensi dell'art. 33 *bis* del D.L. 248/2007;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito delle attività di recupero di evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente Territorialmente Competente;

**EVIDENZIATO** che dal totale dei costi del PEF si è sottratto il contributo del MIUR, cifra stanziata dal Ministero per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;

**ATTESO** che il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti, considerando le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 02/DRIF/2020 ARERA, e con i conguagli, risulta essere per ciascuna annualità riferita all'intero periodo regolatorio del MTR-2:

	2022	2023	2024	2025
$\Sigma T_a$	€ 136.211	€ 138.770	€ 138.683	€ 138.132
<b>Detrazioni art. 1.4 della Determina n. 02/2021</b>	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Tariffa TARI</b>	€ 136.211	€ 138.770	€ 138.683	€ 138.132

**ATTESO** che il suindicato costo complessivo di gestione del servizio integrato RU dovrà essere interamente coperto dalle susseguenti entrate tariffarie calcolate per il 2024 secondo il metodo indicato dal DPR 158/1999;

**RICHIAMATA** la Relazione di accompagnamento dell'Ente Territorialmente Competente allegata alla presente per il dettaglio di tutte le scelte tecniche operate ai fini della validazione del PEF TARI dell'anno corrente, nonché l'intera documentazione assunta dai Gestori e operatori individuati ai fini del consolidamento di tutti i costi per la validazione del PEF TARI;

**DATO ATTO** che con il presente provvedimento si intende procedere anche all'approvazione delle tariffe partendo dalle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto del presente provvedimento;

**CONSIDERATO** che rimane ferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 504/1992 nella misura fissata con deliberazione adottata dalla Provincia di riferimento;

**VISTO** il Piano Economico Finanziario, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2024 di € 138.682,45 così ripartiti:

COSTI FISSI                    € 18.414,12  
 COSTI VARIABILI            € 120.268,33

**RILEVATO CHE** la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita come segue:

- 92% a carico delle utenze domestiche;

- 8% a carico delle utenze non domestiche;

**DATO ATTO** che tale piano è composto da una relazione tecnica descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa calcolata secondo il MTR-2 ARERA allegato alla Delibera 363/2021, la cui intera documentazione tecnica ed economica è stata acquisita nel complesso della nuova procedura di validazione del PEF e, pertanto, la medesima viene qui integralmente richiamata quale parte integrante ed essenziale della presente;

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso dall'OREF Dott. Mauro Serra, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, di cui al Verbale allegato alla presente deliberazione;

**PRESENTI 8 VOTANTI 8** rese nelle forme di legge;

### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

- 1) **DI CONFERMARE** IL PEF 2022-2025 già approvato con i relativi allegati, secondo gli schemi pubblicati con Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021;
- 2) **DI DARE ATTO** che l'Ente ha provveduto alla validazione di un nuovo Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 sulla base delle disposizioni del MTR-2 ARERA;
- 3) **DI DARE ATTO** che il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti, considerando le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 02/DRIF/2020 ARERA, risulta essere per ciascuna annualità riferita all'intero periodo regolatorio del MTR-2:

	2022	2023	2024	2025
$\Sigma T_a$	€ 136.211	€ 138.770	€ 138.683	€ 138.132
<b>Detrazioni art. 1.4 della Determina n. 02/2021</b>	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Tariffa TARI</b>	€ 136.211	€ 138.770	€ 138.683	€ 138.132

- 4) **DI APPROVARE** l'articolazione tariffaria della TARI per l'anno 2024, relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- 5) **DI QUANTIFICARE** in € 138.682,45 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario del deliberato;
- 6) **DI DARE ATTO CHE** l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 7) **DI DARE ATTO** che nel bilancio di previsione 2024-2026 verrà iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI a copertura del costo del servizio;

### DELIBERA

**CON SEPARATA** votazione resa nelle forme di legge, unanime e favorevole

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



### **Parere di Regolarità Tecnica**

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Tecnica.

Data: 01-07-2024

Il Responsabile di Servizio

**F.to Stefano Masala**

### **Parere di Regolarità Contabile**

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Contabile.

Data: 01-07-2024

Il Responsabile di Servizio

**F.to Stefano Masala**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

**F.to Nicola Cau**

Il Segretario Comunale

**F.to Giorgio Sogos**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. 544 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 23-07-2024 al 07-08-2024, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Furtei, 23-07-2024

Incaricato alla pubblicazione  
**F.to Francesco Paolo Casula**

---

***Copia conforme all'originale***

Furtei, 23-07-2024

Il Segretario Comunale  
**Giorgio Sogos**